



Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari

Il Decreto Legislativo n. 1 ("D. Lgs. 1/2024"), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024, prevede numerose semplificazioni in materia fiscale e disposizioni orientate a razionalizzare gli obblighi dichiarativi dei contribuenti, dei sostituti d'imposta e a riorganizzare le scadenze degli adempimenti tributari. Si tratta di uno dei decreti attuativi della Legge di delega al Governo per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023) del 9 agosto 2023.

A seguire, una sintesi delle principali novità.

L'articolo 1 introduce modifiche al decreto legislativo n. 175/2014, al fine di **semplificare la dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati**.

L'Agenzia delle Entrate (AdE) rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. A decorrere dal 2024, tali informazioni sono accessibili direttamente dai contribuenti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati o di pensione, in un'apposita area riservata nel sito internet della predetta AdE, mediante un percorso semplificato e guidato. I dati confermati o modificati vengono riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi, che il contribuente può presentare direttamente in via telematica. Progressivamente, negli anni successivi, le informazioni in possesso dell'Amministrazione Finanziaria saranno rese disponibili anche per il tramite: (i) dei sostituti di imposta che prestano assistenza fiscale, ovvero (ii) di un Centro di Assistenza Fiscale (CAF), o (iii) di un iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale, che potranno confermarli o modificarli ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi.

L'articolo 2 prevede, dal 2024:

- l'**estensione** progressiva della platea **dei contribuenti** che possono utilizzare il **modello 730**, includendo tutte le persone fisiche non titolari di partita Iva;
- la **facoltà per i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati**, anche in presenza di un sostituto d'imposta, di **richiedere direttamente il rimborso IRPEF all'Agenzia delle Entrate**, così come di effettuare i pagamenti delle imposte dovute con modello F24.

L'articolo 3 sancisce, **a decorrere dall'anno d'imposta 2024**, l'**esonero** di invio della **Certificazione Unica** per i soggetti che corrispondono compensi, comunque denominati, **ai contribuenti** che applicano il **regime forfettario** di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il **regime fiscale di vantaggio** di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

L'articolo 4 introduce una nuova **procedura telematica** per la comunicazione della **cessazione dell'incarico di depositario delle scritture contabili**. Nel caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti contabili, qualora il contribuente ne abbia affidato a terzi l'incarico di tenuta e conservazione e non abbia provveduto, in caso di cessazione del precedente incarico, entro i trenta giorni dalla variazione, a presentare dichiarazione di cambio del depositario, nei successivi sessanta giorni, il depositario cessato avvisa il contribuente, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunicherà all'Agenzia delle Entrate la cessazione del proprio incarico. Il depositario cessato, assolto l'onere comunicativo di cui al precedente periodo, entro i medesimi sessanta giorni provvede all'invio di tale comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

L'articolo 7 fissa **per l'anno 2024 entro il mese di aprile** del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili, il termine entro cui sono resi disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati ISA. **A decorrere dall'anno 2025**, i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati ISA sono resi disponibili **entro il giorno 15 del mese di marzo** del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.

L'articolo 8 apporta le seguenti **modifiche agli adempimenti e alle scadenze** connessi ai **versamenti rateali delle imposte**:

- la scadenza entro cui deve essere completato il pagamento delle rate passa **da novembre al successivo 16 dicembre** di ogni anno;
- i versamenti rateali si effettueranno **entro il giorno 16 di ciascun mese, sia per i contribuenti persone fisiche**, sia per i contribuenti titolari di Partita IVA.

Le sopra elencate novità si applicano **a decorrere dal versamento** delle somme dovute a titolo di **saldo delle imposte relative al periodo in corso al 31 dicembre 2023** (prossimo giugno 2024 per i soggetti cd. "solari", cioè con periodo di imposta coincidente con l'anno solare).

L'articolo 9 prevede **semplificazioni per le liquidazioni mensili e trimestrali Iva e per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo**. A partire dal 2024, viene innalzato a **100 euro** il limite entro il quale il versamento dell'imposta dovuta viene **rimandato a quello del periodo successivo**, da perfezionarsi, comunque, **entro il 16 dicembre** dello stesso anno. Anche i termini di versamento delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio, in qualità di sostituto di imposta, anticipano rispettivamente: (i) dal 30 giugno al 16 giugno e (ii) dal 20 dicembre al 16 dicembre di ogni anno.

L'articolo 10 **sospende dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre l'invio** dei seguenti atti elaborati o emessi dall'Agenzia delle Entrate:

- comunicazioni degli esiti dei **controlli automatizzati** (art. 36-bis DPR 600/1973 e art. 54-bis DPR 633/1972);
- comunicazioni degli esiti dei **controlli formali** (art. 36-ter DPR 600/1973);
- comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 1, comma 412 L. 311/2004);
- inviti all'**adempimento spontaneo** (art. 1, commi da 634 a 636 L. 190/2014).

L'articolo 11 così **revisiona i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali**:

- con effetto dal **2 maggio 2024**, il termine per **presentare in via telematica le dichiarazioni dei Redditi e IRAP viene anticipato** dal 30 novembre al **30 settembre per i contribuenti "solari"**, (ovvero non **oltre l'ultimo giorno del nono mese**, anziché undicesimo mese, successivo alla chiusura dell'esercizio, in caso di contribuenti con esercizio non coincidente con l'anno solare). Si precisa che, per i soggetti non "solari" per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP **relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023** scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi, per il predetto periodo d'imposta, i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data;
- per quanto riguarda il **modello 770**, la nuova finestra temporale di invio telematico all'Agenzia delle Entrate sarà dal **1° aprile fino al 31 ottobre** di ciascun anno.

L'articolo 12 modifica il **termine della trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS)**: a partire dal 2024, i soggetti tenuti all'invio dei dati relativi alle spese sanitarie provvederanno all'inoltro dei medesimi dati al STS con **cadenza semestrale**, entro i termini che sono stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'articolo 14 **innalza la soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità**. In particolare:

- ad **Euro 70.000**, per l'esonero: (i) dal visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA, ovvero (ii) dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA;
- ad **Euro 50.000**, per i crediti ai fini delle Imposte Dirette e IRAP.

Al fine di **semplificare i modelli di dichiarazione relativi alle Imposte sui Redditi, all'IRAP e all'IVA**, **l'articolo 15** prevede che, **a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023**, sono progressivamente eliminate da ciascun modello le informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta o che l'Agenzia delle Entrate può acquisire tramite le banche dati. Sono, inoltre, progressivamente ridotte, le informazioni da indicare nei modelli dichiarativi relativamente ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici.

L'articolo 17, per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme, cui si applica la compensazione tra crediti e debiti ex art. 17 del D.Lgs. 241/1997, effettuati attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, introduce la possibilità di **addebito della delega di pagamento F24 per somme dovute a scadenze future, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione** convenzionato con la stessa Agenzia delle Entrate, secondo criteri e modalità che saranno indicati in un emanando provvedimento del direttore dell'AdE.

Per i versamenti di imposte, contributi e altre somme, cui si applica la compensazione tra crediti e debiti ex art. 17 del D.Lgs. 241/1997, il contribuente può utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla **piattaforma PagoPA**, come disposto dall'**articolo 18**.

A decorrere dal **2024**, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate renderà disponibile telematicamente, **entro il 30 aprile** di ciascun anno, **la dichiarazione precompilata** relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente **alle persone fisiche, compresi i titolari di partita IVA**, siccome statuito dall'**articolo 19**.

L'articolo 21 prevede che il contribuente possa delegare gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali) all'utilizzo dei servizi resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), compilando un **Modello Unico di Delega**:

- (i) con indicazione puntuale dei servizi che si intende delegare;
- (ii) con scadenza il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la delega è conferita, salvo revoca;
- (iii) la cui eventuale rinuncia, ad opera degli intermediari destinatari, dovrà essere comunicata esclusivamente in via telematica.

L'articolo 22 rafforza i servizi digitali dell'Agenzia delle Entrate, mettendo a disposizione dei contribuenti i medesimi servizi digitali per:

- potenziare i canali di **assistenza a distanza**;
- consentire la **registrazione delle scritture private**;
- consentire la **richiesta e l'ottenimento di certificati** rilasciati dall'AdE stessa;
- consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell'Agenzia, nonché lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento;
- consentire il **calcolo e il versamento degli importi dovuti** a seguito di attività di controllo e accertamento, nonché liquidazione dei tributi gestiti dall'AdE;
- l'effettuazione di **ulteriori adempimenti**.

Ai sensi **dell'articolo 23**, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, all'interno di apposita area riservata, servizi digitali per la **consultazione e l'acquisizione di tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dalla medesima AdE** che li riguardino, compresi anche quelli riferiti ai ruoli dell'AdER, relativi ad atti impositivi.

Al fine di semplificare gli **adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari**, **l'articolo 25** prevede che, a decorrere dalla data stabilita con un emanando Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, gli adempimenti relativi ai frazionamenti catastali dei terreni verranno effettuati con modalità telematiche da parte dell'AdE.



MILANO | Piazza Fontana, 6 - 20122
T.+39 02 7639 0009
F. +3902 7628 1213
segreteria.milano@lexacta.it

ROMA | Corso Vittorio Emanuele II,
287 - 00186
T. +39 06 6819 091
F. +39 06 68190940
segreteria.roma@lexacta.it

www.lexacta.it